

IL RUOLO GLOBALE DEL *RECOVERY STATE* IN EUROPA

Massimo Panebianco*

SOMMARIO: 1.- Nuove funzioni statali dello Stato globale nella normalità ed emergenza; 2.- Tutela dei beni pubblici e privati universali; 3.- Tutela dei valori pubblici universali nella democrazia dell'emergenza; 4.- Aree di pace e di mercato; 5.- Giustizia economica e diritto multilivello; 6.- Eco-sostenibilità e norme di qualità economica; 7.- Insostenibilità e transizione di regimi normativo-istituzionali; 8.- Il neo-statalismo dopo le innovazioni dello Stato post-crisi; 9.- Neo-europeismo per la *recovery* euro-nazionale; 10.- Neo-globalismo per la *recovery* euro-internazionale.

1.- Nuove funzioni statali dello Stato globale nella normalità ed emergenza.

Nell'attualità delle vicende politiche del mondo, i ripetuti processi di crisi hanno determinato effetti di trasformazione ed innovazione che hanno modificato la figura dei suoi protagonisti principali, dando vita ad un neo-statalismo, neo-europeismo e neo-globalizzazione. Nell'esercizio dei poteri si ondeggia fra fasi di normalità e di emergenza, cosicché il ritorno alla situazione precedente, non esclude possibili cambiamenti strutturali, di trasformazione o riconversione della forma di Stato nazionale, in globale, dando vita ad un vero e proprio neo-costituzionalismo, non solo multilivello ma anche circolare per gli spazi ricoperti. Sinteticamente, la complessità della situazione attuale è descritta dalla formula incisiva di "rinascita" dei vecchi e nuovi Imperi con cui si allude al federalismo degli Stati dell'Unione Europea (post 1949-1989), nonché alla ricomparsa di Stati multinazionali, come Russia e Turchia post-ottomana, senza ovviamente in alcun modo tacitare o rinnegare la natura nazionale di ciascuno di essi¹.

Anche per i Paesi dell'Unione Europea, le crisi di origine economico-ecologico-energetica (cd. eco-emergenze), producono processi di instabilità e successiva "normalizzazione". Alla stabilità mirano i rapporti fra le due grandi aree contigue, quella euro-atlantica e quella russo-asiatica, come evidenzia il progetto di trattato offerto dalla Russia ai Paesi Nato (17/12/2021 – relativo ad un fronte marino nel Mar Baltico – Mar Nero – Caucaso – Asia centrale). La terza area di approvvigionamento energetico dell'Unione Europea resta quella del nord Africa e dei Paesi arabi del Golfo, ambedue ben organizzate e strutturate in funzione anti-crisi (v. la Dichiarazione del 05/01/2021, resa ad Al-Ula –

* Professore Emerito dell'Università di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche.

¹ Rispetto alla funzione di normalità, come epoca di grazia dell'ampiezza dei diritti dei cittadini, le fasi di emergenza non sono una disfunzione o una eclissi del diritto ma un dosaggio sapiente delle loro necessarie limitazioni di fronte a rischi e pandemie. La riconquista della normalità perduta, ha comportato nello Stato euro-globale un nuovo senso delle società comunitarie, fondate su valori e beni comuni al servizio di tutti (cd. *commons*). Tutto ciò si compie a partire da quelli di pace e giustizia fino ai valori specifici delle società globalizzate in cerca di una progressiva riforma e trasformazione. Cfr. A. Holmes, *Multi-layered diplomacy in a Global State: the international Relations of California*, Basingstoke, 2020; United States Senate, *The state of global humanitarian affairs*, Washington, 2017; Idem, *Flashing red: the State of global humanitarian affairs*, Washington, 2020; M. Glendinning, *Mass housing: modern architecture and state power*, London, 2021; OECD, *The state of global education: 18 months into the pandemic*, Paris, 2021; H. Hakimian – Z. Moshaver, *The state and global change: the political economy of transition in the Middle East and North Africa*, London, 2020; S. Mackintosh, *The redesign of the global financial architecture: the return of state authority*, London, 2020; K. Rasler – W. Thompson, *War and the state making: the shaping of the global powers*, London, 2021.

Arabia Saudita, nel quarantennale della fondazione del Consiglio di cooperazione araba del Golfo), da sempre considerata area di riserva finanziaria ed energetica per i Paesi euro-atlantici².

Nel loro percorso di uscita dall'attuale crisi energetica, i Paesi dell'Unione Europea, si muovono fra emergenze (gas-petrolio) e relativi processi di normalizzazione. In tale prospettiva, di fronte alla crisi russo-slava del cd. gasdotto siberiano, si presentano le difficoltà di uso dei due gasdotti del nord russo-ucraino (cd. *South stream*) e russo-bielorusso (cd. *north stream* del Baltico). Un'altra crisi attuale concerne le forniture petrolifere del mondo arabo, da quelle mediterranee (Libia) a quelle del Golfo arabo, l'unico che si presenta come un'area di stabilità e solidarietà, ovvero come di "riserva energetica del mondo"³.

2.- Tutela dei beni pubblici e privati universali.

Nel presente studio ci si limita ovviamente ad una breve descrizione ed analisi di fatti ed eventi estremamente attuali, in quanto sempre in tale fase contemporanea, lo spazio globale è quello che gestisce spazi interconnessi, nell'unico ambiente umano, sede di beni comuni o collettivi, ovvero risorse naturali ed umane (cd. *environment public health*). In tale contesto, le politiche nazionali della normalità e dell'emergenza si debbono confrontare con i problemi posti dal possesso e dalla circolazione dei medesimi. Un modo attuale per affrontare le situazioni di crisi è, appunto, quello di dotare Stati e loro organizzazioni di mercato pubblico, ovvero di capacità di centrali di acquisto e distribuzione, in specie a tutela dei Paesi o delle classi sociali più deboli⁴.

² Fra i beni pubblici comuni della società europea globalizzata bisogna preliminarmente inserire lo sfruttamento e l'uso delle fonti di energia per scopi industriali e civili, così come essi si sono sviluppati negli ultimi due secoli fino all'attuale situazione di crisi. Invero, nell'ottica di un diritto transitorio globale dell'energia, al primo livello delle emergenze e delle crisi l'Unione Europea soffre come area priva di risorse energetiche proprie, di origine fossile o nucleare. Come è noto, fra le cause economiche della Prima Guerra Mondiale, si segnala la contesa sui bacini della Saar e della Ruhr, così fra le cause della Seconda Guerra Mondiale si segnala la contesa di gas e petroli dell'Europa orientale e dell'Asia centrale. Nel dopoguerra, la crisi petrolifera degli anni '70 è legata alla quadruplicazione dei costi del petrolio dei Paesi produttori, arabi e non. Attualmente, i gasdotti del gas siberiano russo sono motivo di pressione e di richiamo sulla politica estera dell'UE (Ucraina e Bielorussia e Kazakistan). Cfr. C. Sanchez, *Knowledge capitalism and state theory*, Cham, 2021; A. Nolke – T. Brink – C. May – S. Claar, *State-permeated capitalism in large emerging economies*, New York, 2020; B. Haggart – N. Tusikov – J. Scholte, *Power and authority in internet governance: return of the State?*, London, 2021; J. Redding, *A secular need: islamic law and state governance in contemporary India*, Seattle, 2020; A. Jerichow, *Saudi Arabia: outside global law and order*, London, 2020; S. Cassese, *Advanced introduction to global administrative law*, Cheltenham, 2021; P. Cameron – X. Mu – V. Roeben, *The global energy transition: law, policy and economics for energy in the 21st century*, London, 2021.

³ Accanto alle crisi derivanti da fattori economici, al tre si inseriscono nel filone tradizionale delle crisi politico-territoriali nei rapporti tra stati, cosicché i procedimenti di emergenza e di normalizzazione hanno favorito la nascita di una diplomazia globale o degli affari esteri globali. Ad essa compete l'esame delle relazioni internazionali in più spazi interconnessi, dove si situano le loro cause ed i relativi effetti. Anche una crisi meramente locale, come quella Iraq-Kuwait del 1990-91 e del 2003, può produrre conseguenze indirette globali (v. Twin Towers 11/09/2001) o reazioni collettive globali (cd. *Desert storm* gennaio-aprile 1991 o *Enduring freedom* del 2001-2021). Cfr. M. Ribeiro – F. Bastos – T. Henriksen, *Global challenges and the law of the sea*, Cham, 2020; R. Lippert – S. Treffers, *Condominium governance and law in global urban context*, London, 2021; M. Mbuba, *Global perspectives in policing and law enforcement*, Lanham, 2021; R. Sarkar, *International development law: rule of law, human rights and global finance*, Cham, 2020; V. Nalule, *Land law and extractive industries: challenges and opportunities in Africa*, London, 2021; F. Farri, *Tax sovereignty and the law in the digital and global economy*, London, 2020; A. Tyc, *Global trade, labour rights and international law: a multilevel approach*, London, 2021.

⁴ Nelle situazioni storiche anormali, derivanti dalle diverse crisi di mercato, non sempre è necessario il passaggio al regime dei mercati pubblici. Invero, i flussi degli investimenti finanziari sono capaci di ripristinare la normalità del funzionamento dei flussi di circolazione dei beni, persone e servizi sui mercati normalmente definiti privati. Nella crisi 2021 di blocco dei gasdotti russi, nuovi flussi dall'area euro-atlantica (Usa e Canada) hanno ripristinato prezzi equi di vendita nei mercati dell'energia (Amsterdam, dicembre 2021). Cfr. B. Wernaart, *International law and business: a global introduction*, London, 2021; T. Oyewunmi – P. Crossley – F. Sourgens – K. Talus, *Decarbonisation and the energy*

Nell'era della macro-economia, la distinzione fra beni privati e pubblici è determinata dai cicli di sviluppo dei mercati. Nella loro funzione normale di nascita e di sviluppo, i beni ed i servizi servono a mettere in connessione gli operatori, secondo regole classiche (concorrenza, aiuti di Stati o pubblici, ravvicinamento delle legislazioni protettive dei produttori e dei consumatori). Viceversa, i mercati in crisi o in emergenza sono regolati da norme eccezionali o neo-funzionali, ai fini della rinascita o ripartenza degli stessi conseguenti alle grandi crisi del XXI° secolo (cd. clausole di *recovery* o di resilienza collettiva)⁵.

L'universalità della tutela dei beni pubblici e privati non cancella le differenze di crescita e di sviluppo fra i vari mercati. Tanto meno elimina la differenza dei tempi di transizione o di ripresa dalle crisi e dalle emergenze. Tali beni non spettano a chiunque e dovunque, ma sempre in parti differenti, a seconda della capacità o velocità di recupero di ciascun Paese. Coticché, la ricchezza e la opposta povertà delle Nazioni vanno misurate e commisurate nelle forme della transizione e dell'emergenza, sia dei programmi che dei prodotti di beni e servizi⁶.

3.- Tutela dei valori pubblici universali nella democrazia dell'emergenza.

Proseguendo l'analisi sulle nuove funzioni politiche dello Stato del XXI° secolo, nelle grandi trasformazioni dell'era globale, si sono verificate esperienze di democrazia "a distanza", incidenti

industry: law, policy and regulation in low-carbon energy markets, Oxford, 2020; A. Srivastana, *Modern law of international trade: comparative export trade and international harmonization*, Singapore, 2020; G. Tusseau, *Debating legal pluralism and constitutionalism: new trajectories for legal theory in the global age*, Cham, 2020; D. Fitzpatrick, *Law, property and disasters: adaptive perspectives from the global south*, London, 2021; A. Kent, *International law and renewable energy investment in the global south*, London, 2021; L. Enneking – I. Giesen – A. Schaap – C. Ryngaert – F. Kristen, *Accountability, international business operations and the law: providing justice for corporate human rights violations in global value chains*, New York, 2020.

⁵ Nell'epoca della globalizzazione, normale o di emergenza, si attenua la netta distinzione fra beni privati e beni pubblici. Regimi giuridici nuovi incidono sulla loro produzione o circolazione sui mercati mondiali. Ai fini della creazione di un ambiente ad economia sostenibile, nonché della transizione ad un nuovo diritto industriale e dell'energia. Si trasformano anche le nozioni di "proprietà" dei beni e dei diritti di credito, che ne regolano la trasmissione e circolazione fra soggetti. Cfr. E. Marrus – P. Laufer-Ukeles, *Global reflections on children's rights and the law*, New York, 2021; N. Canefe, *Crimes against humanity: the limits of universal jurisdiction in the global south*, Cardiff, 2021; E. Oke, *The interface between intellectual property and investment law*, Cheltenham, 2021; K. Junker – P. Farah, *Globalisation, environmental law and sustainable development in the global south*, London, 2021; S. Kourabas, *Global finance in the 21st century: stability and sustainability in a fragmenting world*, London, 2021; L. Nottage, *International commercial and investor state arbitration: Australia and Japan in regional and global contexts*, Cheltenham, 2021; C. Weller – A. Emon, *Reason, revelation and law in islamic and western theory and history*, Basingstoke, 2020; L. Hamid, *Rule of law and areas of limited statehood: domestic and international dimensions*, Cheltenham, 2021.

⁶ La tutela universale della proprietà dei beni pubblici e privati incontra una fase di profonda trasformazione nell'esercizio dei diritti soggettivi, relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, con particolare riferimento a quelli medici e farmacologici rivolti alla tutela della salute pubblica. I tempi di transizione non sono gli stessi nei rapporti fra il nord ed il sud, come dell'est e dell'ovest del mondo. Ciò deriva dalla circostanza per cui la sostenibilità dei mercati di produzione e di scambio dipende dal funzionamento dei mercati finanziari, cioè dalla programmazione ed attuazione degli investimenti pubblici e privati (v. il secolo economico che va dal *New deal* Usa del 1932 al *Recovery plan* europeo del 2021-22). J. Hohmann – B. Goldblatt, *The right to the continuous improvement of living conditions: responding to complex global challenges*, Oxford, 2021; D. Cash – R. Goddard, *Regulation and the global financial crisis: impact, regulatory responses and beyond*, London, 2020; S. Rottger-Wirtz, *The interplay of global standards and EU pharmaceutical regulation: the international council for harmonisation*, London, 2021; W. Weib – C. Furculita, *Global politics and EU trade policy: facing the challenges to a multilateral approach*, Cham, 2020; V. Mitsilegas – N. Vavoula, *Surveillance and privacy in the digital age: European, transatlantic and global perspectives*, Oxford, 2021; D. Klasic, *New European aviation strategy: a proposal towards a global regulatory regime for airline competition*, Hurth, 2021; R. Kopar, *Stability and legitimate expectations energy investments*, London, 2021; T. Muinzer, *National climate change acts: the emergence, form and nature of national framework climate legislation*, Oxford, 2020; E. Smith, *Just war and non-state actors: using an historical body of knowledge in modern circumstances*, London, 2020.

sulla vita comunitaria delle persone, oltre che sulle loro forme di partecipazione al funzionamento delle organizzazioni pubbliche e private di ciascun Paese. La vita comunitaria si è molto “de-socializzata”, per ovvie esigenze di difesa nelle pandemie socio-sanitarie. Così come la vita pubblica si è distanziata, nel suo modo di organizzare produzione di beni e servizi⁷.

Nella psicologia collettiva della crisi globale 2020-22, il distanziamento sociale è passato sotto il nome dei doveri inderogabili di solidarietà sociale. Nella salvaguardia della salute pubblica, sono rientrati varie specie di divieti, attinenti alla circolazione delle persone, all’assembramento nei luoghi pubblici e privati, o al divieto o limitazione di accessi ai medesimi, senza considerare le limitazioni alla circolazione internazionale di persone fra Stati diversi. Il criterio di necessità e di proporzionalità è quello unanimemente accettato, con linea di condotta per l’azione degli Stati creatori di tali regole, per l’ovvia corrispondente esigenza di non oltrepassare limiti ragionevoli nella limitazione o compressione delle più elementari forme di vita democratica⁸.

Invero, le predette esigenze di una democrazia a distanza, non sempre sono risultate compatibili con quelle di una democrazia organizzata ed istituzionalizzata in strutture pubbliche. Quando si devono gestire procedure in presenza e da remoto si confrontano nel nuovo Stato globale dell’emergenza le due figure dello Stato liberale (*free state*) e dello Stato a protezione collettiva (*recovery state*). È da augurarsi che in una successiva riforma normativa si consolidino le attuali tendenze normative, almeno al livello di funzionamento degli organi costituzionalmente previsti, nonché degli organismi pubblici finalizzati a rendere servizi individuali alle persone e servizi collettivi alle imprese⁹.

⁷ Al di sopra della tutela universale dei beni pubblici e privati, sta la difesa dei valori supremi dello Stato euro-globale, in regime di emergenza e di crisi (democrazia-pace-giustizia ex art. I-XI cost. italiana), e soprattutto nell’emergenza della democrazia distanziata per ragioni di contenimento della pandemia da Covid19 (e sue varianti). La democrazia dell’emergenza è quella del riavvicinamento, dopo le fasi di crisi, cui si risponde con il distanziamento sociale durante le pandemie socio-sanitarie ed economico-politiche. È una esperienza quella della “democrazia a distanza”, propria delle fasi della crisi di trasformazione dello Stato del XXI secolo, in situazioni certo non ignote all’epoca contemporanea, ma dilatate e potenziate dalla sua diffusione di carattere globale. Cfr. Publication Office EU, *Towards an inclusive energy transition in the European Union: confronting energy poverty amidst a global crisis*, Luxembourg, 2020; Idem, *Governing quality early childhood education and care in a global crisis: first lessons learned from the Covid19 pandemic*, Luxembourg, 2021; I. Goldin, *Rescue: from global crisis to a better world*, London, 2021;

⁸ Nel costituzionalismo europeo del dopoguerra, è iniziata la distinzione fra normalità ed emergenza della vita democratica e comunitaria, come diritto all’eguale partecipazione dei singoli e dei gruppi alle relazioni istituzionali e private. La prima è vista dal costituzionalismo ottimistico, come il tempo degli eventi e grandi eventi della vita industriale e collettiva, sede di esercizio delle libertà e dei diritti. Viceversa, il costituzionalismo dell’emergenza definisce la vita democratica delle comunità collettive, come luogo di esercizio dei doveri inderogabili di solidarietà collettiva (art. 2-16-32-78). Tale costituzionalismo di eccezione appare come restrittivo o limitativo della vita democratica nazionale, per i due canali principali del contenimento di movimenti di circolazione, nonché dei necessari trattamenti sanitari e più ampiamente di ordine pubblico anti-emergenza. Cfr. A. Gagy, *The political economy of middle class politics and the global crisis in Eastern Europe: the case of Hungary and Romania*, Basingstoke, 2021; OECD, *Access to Covid-19 vaccines: global approaches in a global crisis*, Paris, 2021; T. Prorokova-Konrad, *Transportation and the culture of climate change: accelerating ride to global crisis*, Morgantown, 2020; B. Bernanke – T. Geithner – H. Paulson, *First responders: inside the US strategy for fighting the 2007-2009 global financial crisis*, New Haven, 2020.

⁹ Le trasformazioni avvenute nella fase di emergenza democratica hanno prodotto effetti nello svolgimento della vita comunitaria, così come nelle forme di partecipazione organizzata alla vita del Paese (sociale, economica e politica ex art. 3 cost.), dal momento che l’eguaglianza tra i soggetti cede il passo a forme discriminatorie dettate da ragioni inderogabili e di necessità per la salvaguardia dell’interesse comune e collettivo. Nella partecipazione all’organizzazione della vita sociale, si sono evidenziate nuove modalità a distanza, sia educativa che lavorativa e sanitaria. Espressioni di vita corrente sono divenute quelle relative alla didattica online, nonché al lavoro a distanza di *smart working*. Ugualmente nell’organizzazione dell’iniziativa economica privata, la stessa contrattazione fra imprese ha assunto carattere autonomo e liberale, mentre nella vita pubblica e politica l’esercizio dell’elettorato attivo e la vita delle assemblee parlamentari ha previsto forme di espressione del voto segreto, ma non in presenza, creando nuove fonti di diritto collettivo e parlamentare

4.- Aree di pace e di mercato.

Come compito primario dello Stato contemporaneo globalizzato, secondo la Carta dell'Onu (1945), la pace universale vive in una serie di relazioni ininterrotte fra Stati e loro organizzazioni internazionali, inclusive di rapporti sia politici che economici e socio-culturali, il cui dosaggio caratterizza particolari situazioni storiche. Nell'era dello Stato euro-globale, essa si è sviluppata come una somma di zone di pace, in cui si verificano eventuali aree di crisi o di emergenza. Dopo la crisi dell'ex-Urss (1991), il relativo spazio si è suddiviso in tre aree, dai territori russo-europei (Trattato di Minsk) a quelli euro-asiatici (Trattato di Al-Mahata), mentre gli Stati centro-europei hanno aderito al sistema Nato-UE, a loro volta collegati con altre sub-aree di occidente come di oriente del mondo. Ancora attualmente, le aree concernono territori contesi (Crimea – Donbas), nonché l'uso di risorse energetiche (Azerbaijan – Kazakistan)¹⁰.

Nell'organizzazione mondiale della pace, è divenuta particolarmente indispensabile quella delle varie forme organizzate dei mercati economico-finanziari. All'origine nasce nel diritto internazionale della cooperazione economica, come regolatore dei diritti e doveri economici degli Stati (Carta Onu – 1974). Successivamente le zone di mercato si sviluppano nei vari continenti, all'interno dei quali esistono vari mercati regionali o sub-regionali. La loro crisi (ultima quella post-2008) nasce dalla loro disomogeneità ed asimmetria, per cui quelli leader sono esportatori di mercati e tecnologia, mentre quelli minori di migranti e materie prime e prodotti energetici, ambedue soggetti ad una condizione oggettiva di carattere ecologico concernente lo sfruttamento delle risorse a fini produttivi, industriali, pubblici e privati, nonché ai benefici da riservare a categorie di utenti e consumatori¹¹.

finalizzato ad esigenze organizzative di emergenza. Cfr. C. Memos, *Global economic crisis as social hieroglyphic: genesis, constitution and regressive progress*, London, 2021; W. Fletcher, *Reaching net zero: what it takes to solve the global climate crisis*, Amsterdam, 2020; S. Weibschur, *The proportionality of state intervention: EU responses to the global economic crisis, 2008-2020*, Basingstoke, 2021; I. Strasser – M. Dege, *The psychology of global crises and crisis politics: intervention, resistance, decolonization*, Basingstoke, 2021; European Parliament, *Global currencies during a crisis: swap line use reveals the crucial ones*, Luxembourg, 2020.

¹⁰ Nell'era globale, il regime della pace si è reso più preciso e dettagliato, dalla originaria prospettiva della comunicazione fra Stati, a quello dell'interconnessione fra spazi giuridici collegati, a partire dalla pace euro-atlantica fino a quella dell'indo-pacifico, ambedue corrispondenti alla vecchia distinzione est-ovest. Nel sistema delle Nazioni Unite (cap. VI-VII della "Carta", 04/10/1945) la comunicazione fra Stati è normale, mentre la sua interruzione è una risposta all'uso della forza, intesa come minaccia o violazione della pace. Tale nozione risente della sua origine politico-militare, riscontrabile nella forma massima dell'aggressione o invasione di territori altrui, laddove l'interconnessione si riferisce a spazi virtuali o digitali fra loro più o meno collegati, attualmente anch'essi suscettibili di aggressioni o invasioni da parte di soggetti pubblici o privati, utenti della "rete". Cfr. Y. Cassis – J. Van Helten, *The legacy of the global financial crisis*, London, 2021; N. Chomsky – R. Pollin, *Climate crisis and the global green new deal: the political economy of saving the planet*, London, 2020; A. Razin, *Globalization and global crises: rest of the world vs. Israel*, Cambridge, 2021; SAGE, *International and comparative employment relations: global crises and institutional responses*, Los Angeles, 2021; T. Higuchi, *Political fallout: nuclear weapons testing and the making of global environmental crisis*, Stanford, 2020.

¹¹ Anche la pace può transitare da situazione permanente di tranquillità e sicurezza umana, a situazione di emergenza e di crisi, secondo la vecchia distinzione "*pacem in terris*" e "*pacis in maribus*", invalsa nella seconda metà del secolo scorso, ora integrata dalla pace "virtuale" dei grandi spazi digitali. Nel diritto vigente ne sono protagonisti sia gli Stati che le organizzazioni internazionali (v. art. XI cost. it.), dal momento che nelle aree di crisi sono emersi come nuovi protagonisti i gruppi internazionali di Stati, sia quelli inter-continentali (G7-G20-Brics), sia quelli intra-continentali (Medioriente, sud-est asiatico, Nafta, Mercosur), come aree intermedie fra due o più continenti. Cfr. D. Cash – R. Goddard, *Regulation and the global financial crisis: impact, regulatory responses and beyond*, London, 2020; A. De Crescenzo - E. Lepers, *Extreme capital flow episodes from the global financial crisis to Covid-19: an exploration with monthly data*, Paris, 2021; C. Doidge – G. Karolyi, *Is financial globalization in reverse after the 2008 global financial crisis?: evidence from corporate valuations*, Cambridge, 2020; A. La Chimia – C. Yukins, *Public procurement regulation in a Crisis?: global*

Simultaneamente le aree di crisi sono quelle della rivalutazione e ri-connesione dei rapporti di poteri fra gli Stati, nei più diversi settori in cui si manifesta la loro scala di egemonia (cd. *re-connecting power*), valutata in termini geopolitici. Nella crisi della globalizzazione vengono in gioco gli “status” di potenza nucleare o economico-finanziaria. In specie, nell’Unione Europea è in gioco la riconversione dello spazio industriale e dei servizi pubblici, rispetto all’uso delle “mini centrali” di nuova generazione, finalizzata a scopi civili (e non militari). In parallelo, lo status di potenza energetica, nella produzione e distribuzione delle fonti da “gas naturale”, è risultato come premessa per la stabilità economica e finanziaria delle aree extra-UE, ponendo problemi complessivi sui costi della transizione ecologico-energetica e sul sostegno pubblico ai privati, destinatari finali delle relative produzioni¹².

5.- Giustizia economica e diritto multilivello.

Nella tradizione della comunità internazionale prevale la coppia dei supremi valori di pace e di giustizia, sicché in occasione della nascita dello Stato globale, si è sviluppato anche un nuovo sistema giuridico multilivello, sia civile che penale. Lo stesso risulta prevalentemente rivolto a finalità economiche-monetarie, ai fini del regolare funzionamento dei mercati e delle condizioni di vita socio-sanitarie. Tale complesso sistema, ridotto al nucleo essenziale, persegue scopi “anti-depressione” (o anti-crisi), a partire dal suo prototipo del *new deal* Usa del 1929. Nonché, nella sua specifica variante anti-crimine (o anti-corrruzione), corregge le distorsioni dei mercati¹³.

In un manuale o repertorio dell’intervento pubblico e penale anti-crisi, ciascuno dei livelli normativi conserva la sua autonomia, in connessione con gli altri nei vari settori (ecologia, energia, pandemia). L’economia della crisi, finché dura tale situazione, è un’economia sussidiaria, a ristoro dei danni subiti e dei maggiori costi delle relative fasi di transizione. Anche le ricadute della

lessons from the Covid-19 pandemic, London, 2021; T. De Loughry, *The global novel and capitalism in crisis: contemporary literary narratives*, Cham, 2020.

¹² Sia pure in un contesto di *global peace*, è lunga la lista attuale delle aree di crisi, nelle quali le tensioni internazionali portano ad una situazione intermedia di “quasi pace” (*non-peace* o *un-peace*). Esse traggono un’origine comune da un contenitore concernente lo sviluppo e lo sfruttamento in particolari fonti energetiche di vario tipo da riconvertire anche mediante l’uso di fonti alternative, non suscettibili di inquinamento atmosferico e di danno alle persone o alle cose. In prima linea stanno gli esperimenti nucleari di Paesi aspiranti al possesso di centrali atomiche da fusione nucleare (Corea del Nord – Iran). Nel quadro della pace economica garantita da interconnessione di grandi mercati, è divenuto attuale il loro riequilibrio mediante il rilancio di nuove fonti energetiche, così ad esempio vengono in luce i Paesi legati alla conduzione di gasdotti europei (Russia – Ucraina – Kazakistan), fino alle controversie per la suddivisione di proventi fra Stati e territori di un Paese ad economia petrolifera prevalente (Libia). Cfr. A. Razin, *De-globalization: driven by global crises?*, Cambridge, 2020; H. Tam, *Tomorrow’s communities: lessons for community-based transformation in the age of global crises*, Bristol, 2021; P. Giordano, *How contagion works: science, awareness and community in times of global crises – the essays that helped change the Covid-19 debate*, New York, 2020; A. Antoniadis – U. Panizza, *Global debt dynamics: crises, lessons, governance*, London, 2020; M. Bordo, *Monetary policy cooperation/coordination and global financial crises in historical perspective*, Cambridge, 2020.

¹³ L’interconnessione tra pace politica ed economica è confermata dal fatto che anche la giustizia dello Stato globale si iscrive ad una rete (o reticolo) di norme a più livelli, con attori mondiali, regionali e nazionali. Il livello più alto esiste fin dalla Carta dell’Onu, antesignana nella creazione di diritto internazionale e relativa serie di corti giurisdizionali (corte internazionale di giustizia e tribunale penale internazionale). Nel settore delle organizzazioni economiche regionali si sono sviluppate analoghe corti e tribunali, collegati alle giurisdizioni nazionali, sia civili che penali. Cfr. U.S. Government publishing office, *Holding megabanks accountable: a review of global systemically important banks 10 years after the financial crisis*, Washington, 2020; K. Pope, *Global waste management: models for tackling the international waste crisis*, London, 2020; Publications office EU, *The EU at the G20 summit: working together to address the crisis, build back better and tackle global challenges through effective multilateralism*, Luxembourg, 2020; T. Gerocs – J. Ricz, *The post-crisis developmental state: perspectives from the global periphery*, Basingstoke, 2021.

legislazione anti-crisi, toccano il ruolo stesso dello Stato sociale, come interventore e distributore di servizi sociali alle persone ed alle comunità (cd. servizi alternativi o “a distanza”) per scuola, lavoro e sanità¹⁴.

A sua volta, la riforma di un sistema penale multilivello, si inserisce in un più ampio dibattito relativo alla portata nazionale o globale, propria dei codici di sostanza e di procedura. Al momento trattasi di emendamenti o leggi speciali relativi a singoli reati, in un contesto globale o non. Il reato di corruzione nazionale o internazionale contrasta condotte degli operatori pubblici o privati, infedeli ai compiti loro assegnati. Più ampiamente, la categoria dei reati trans-nazionali abbraccia una serie di ipotesi nei più diversi settori di crisi dei mercati globali (terrorismo ed assistenza finanziaria ai gruppi armati, emigrazione clandestina, traffico di armi e droghe, movimenti anti-pandemia o no-vax). All’inizio dell’anno 2022, nella prospettiva del futuro distretto penale euro-globale, l’amministrazione Usa del governo del Presidente Biden, ha avviato studi sul reato di procurata pandemia globale. Quella da Covid19 ha investito il nord-G7 del mondo, così come le sue varianti hanno inciso sul sud del mondo (India, Sudafrica, Brasile). Resta il dubbio di una possibile causa di esclusione dell’illecito, riportata ad una causa esclusivamente fortuita, di origine naturale (linea Sars-Covid 2006-2019, sostenuta dal governo cinese, di completa esenzione da ogni colpa o dolo nella produzione dell’evento pandemico, originatosi dal quel Paese)¹⁵.

6.- Eco-sostenibilità e norme di qualità economica.

La lettura ecologica della giustizia economica in tempi di crisi significa gestione statale degli “ecosistemi” naturali ed umani, secondo criteri di prevenzione, contenimento e ripartenza. In tale contesto, le società europee hanno misurato la “eco-sostenibilità” dei loro sistemi socio-economici in tempi di crisi, durante le varie fasi in cui sono state “covid-izzate” o “de-covidizzate”, dando luogo ad una nuova specifica funzione caratterizzante lo Stato globale. I criteri, cioè i parametri e gli indicatori, sono stati misurati in termini di disfunzioni o insostenibilità e l’intera Europa è stata geograficamente divisa in fasce graduate e progressive “eco-sanitario-sostenibili”¹⁶.

¹⁴ Nel sistema economico globale e regionale, le norme hanno una sfera di competenza tendenzialmente universale. Viceversa, al livello nazionale, le norme sono protezionistiche, in favore dei cittadini, rispetto ad un regime internazionalmente concordato per gli stranieri. In tale combinazione, si compie la trasformazione dei mercati, secondo i criteri della concorrenza economica ed anche della sostenibilità, transitoria ed anti-crisi, con ovvie conseguenze sui comportamenti collettivi e sulla vita personale. Cfr. M. D’Aubeterre Buznego, *Class, gender and migration: return flows between Mexico and the United States in times of crisis*, London, 2020; A. Sotelo Valencia, *United States in a world crisis: the geopolitics of precarious work and super-exploitation*, Leiden, 2020; B. Berberoglu, *The global rise of authoritarianism in the 21st century: crisis of neoliberal globalization and the nationalist response*, London, 2020.

¹⁵ La vera novità, nel funzionamento dello Stato globale, sta nella trasformazione della potestà punitiva penale esercitata in modo collettivo e non solo dal singolo Stato. La funzione “anti-crimine” serve alla difesa di valori comuni o condivisi, ai vari livelli globale e locale. Nella struttura del reato si modificano i relativi momenti di A) “anti-giuridicità” o illegalità; B) di comportamenti sui mercati pubblici e privati, concernenti commerci illeciti, finanza, migrazioni; C) effetti di dannosità e pericolo diffusi o estesi nelle società colpite. Cfr. V. Horn – C. Schweppe – A. Bocker – M. Bruquetas-Callejo, *The global old age care industry: tapping into migrants for tackling the old age care crisis*, Basingstoke, 2021; T. Russo – A. Oriolo, *La lotta alla corruzione nella legalità reticolare: il sistema penale multilivello*, Milano, 2021.

¹⁶ In occasione dell’avvenuta trasformazione delle funzioni del nuovo Stato anti-crisi, la teoria della sostenibilità risale al secolo XX, come analisi dei limiti dello sviluppo, a metà strada fra economia ed ecologia. Le crisi ricorrenti del XXI sec. hanno allargato il campo dei parametri e degli indicatori, verso il settore socio-economico. In un concetto ampio di ecologia economica e sociale, nella fase in cui si entra nella post-pandemia (ex-Covid19) si misura la tenuta dei servizi scolastici-sanitari-aziendali, della garanzia dell’educazione, sanità e lavoro pubblico e privato (cd. *Covid-economy* o *long Covid*). Cfr. A. Stefanakis – I. Nikolaou, *Circular economy and sustainability*, Amsterdam, 2022; K. Hansen, *Global perspectives on changing secondhand economies*, London, 2022; A. Reid – P. Petocz, *Educating musicians for sustainability*, London, 2021; I. Nwogugu, *Geopolitical risk, sustainability and cross-border spillovers in emerging*

Data la comune origine logico-sintattica dell'economia e dell'ecologia, la nuova sostenibilità riflette il rapporto classico fra mercati economici ed ambiente sociale, nel quale non debbono ricadere effetti anti-comunitari o di intralcio allo svolgimento delle relative attività. Per tradizione, il commercio internazionale e il settore delle norme di "qualità" svolgono il precipuo compito di impedire la circolazione nazionale di prodotti nocivi o pericolosi, sia per l'ambiente che per la salute pubblica. In specie, nel biennio 2020-2022 la discussione ha riguardato il punto relativo all'efficacia e durata di prodotti medicali anti-pandemici, circa la loro programmata diffusione in senso globale mediante un concetto lato di cittadinanza¹⁷.

L'analisi dei dati, relativi all'applicazione dei criteri generali di sostenibilità e delle relative norme di qualità, consente di cogliere i passaggi ed i cambi di regime giuridico nei vari settori della vita statale. Una "neo-democrazia" impera nel funzionamento degli organi e dei servizi pubblici, gestiti a distanza (online). Una neo-economia, relativa a mercati delle materie prime e delle fonti energetiche determina un nuovo intervento pubblico nell'economia di transizione. Infine, una nuova concezione del *Welfare*, nel settore educativo, sanitario e lavorativo, ha avviato la configurazione di un modulo di servizio sociale, in vari spazi geografici, contrassegnando l'attuale regime di sicurezza dello Stato sociale¹⁸.

7.- Insostenibilità e transizione di regimi normativo-istituzionali.

Nelle predette prospettive teoriche, la politica di monitoraggio e governo dell'insostenibilità, ha significato rimuovere situazioni di inefficienza e fragilità, redendo più agevole un possibile standard di vita normalmente tranquilla, dentro e fuori le società statali. La predetta risposta può essere funzionale ad esigenze puramente economiche, ma può rivelarsi anche strutturale, moltiplicando i

markets, Basingstoke, 2021; R. Joy, *Unsustainable: the urgent need to transform society and reverse climate change*, Bristol, 2021; Publications Office EU, *Sustainability aspects of bauxite and aluminum: climate change, environmental, socio-economic and circular economy considerations*, Luxembourg, 2021; R. Sharma – T. Kaur – A. Singh, *Sustainability marketing: new directions and practices*, London, 2021; E. Jacob-Lopes – L. Queiroz Zepka – M. Costa, *Sustainability metrics and indicators of environmental impact: industrial and agricultural life cycle assessment*, Amsterdam, 2021.

¹⁷ L'eco-sostenibilità è il criterio di misura degli effetti prodotti dai mercati sull'ambiente naturale (cd. variazioni climatiche) e sul benessere sociale delle popolazioni (cd. welfare sociale). Sui mercati di produzione e di scambio sia il commercio mondiale di *import-export*, sia i movimenti monetari, incidono sulla ricchezza delle Nazioni e sui redditi collettivi ed individuali. Viceversa, i movimenti internazionali di imprese e di lavoratori, delocalizzano le sedi e le residenze, incidendo sulla base sociale dei territori. Cfr. Publications Office EU, *Scientific, technical and economic committee for fisheries (STECF)*, Luxembourg, 2021; G. Vlontzos – Y. Ampatzidis – B. Manos – P. Pardalos, *Modeling for sustainable management in agriculture, food and the environment*, Boca Raton, 2021; I. Pal – P. Verma – D. Perrotti – K. Srivastava, *Environmental sustainability and economic*, Amsterdam, 2021; C. Hussain – J. Velasco-Munoz, *Sustainable resource management: modern approaches and contexts*, Amsterdam, 2021; M. Ziolo – B. Filipiak – B. Tundys, *Sustainability in bank and corporate business models: the link between ESG risk assessment and corporate sustainability*, Basingstoke, 2021; Z. Makiela – M. Stuss – R. Borowiecki, *Sustainability, technology and innovation 4.0*, London, 2021.

¹⁸ I conteggi, relativi ai processi di sostenibilità ed insostenibilità, sono il frutto di periodi di osservazione, in ambito locale, nazionale e globale. La raccolta dei dati, ritenuti rilevanti per i conteggi, definisce le valutazioni e determina la scienza dei rimedi, necessari e proporzionati nei vari settori ecologici ed economico-socio-sanitari. Nel periodo della cd. "epidemia covidica" (2020-22), il calcolo dei contagi, dei sintomi delle patologie infettive, nonché degli standard dei farmaci ha alimentato un dibattito ancora attuale. Cfr. M. Laine, *Sustainability accounting and accountability*, London, 2021; Publications Office EU, *Urban sustainability in Europe: opportunities for challenging times*, Luxembourg, 2021; S. Singh – L. Singh – K. Vatta, *Covid-19 pandemic and economic development: emerging public policy lessons for Indian Punjab*, Basingstoke, 2021; F. Grasso – B. Sergi, *Tourism in the Mediterranean sea: an Italian perspective*, London, 2021; M. Choudhury, *Islamic economics and Covid-19: the economic, social and scientific consequences of a global pandemic*, London, 2021; M. Starik – P. Kanashiro, *Personal sustainability practices: faculty, approaches to walking the sustainability talk and living the UN SDGs*, Cheltenham, 2021; M. Topic – G. Lodorfos, *The sustainability debate: policies, gender and the media*, London, 2021.

livelli di governo. I tre livelli normativi, di tale dinamica progressiva, restano quello dell'unità nazionale, ma anche quello dell'integrazione regionale, fino a quello più elevato della *governance* globale, idonea a ridurre l'instabilità e fragilità locale¹⁹.

Anche allo spirito originario dell'integrazione europea, ci si è rivolti per rimuovere situazioni insostenibili, sia interne che esterne alla stessa Unione. Quest'ultima si muove di fronte ai fattori di crisi globale, a partire da almeno quattro prospettive interne. Sono quelle dei sei Stati fondatori, che esprimono le origini delle comunità europee nel decennio degli anni '50 del secolo scorso. Trattasi dell'epicentro di un sistema allargatosi nel tempo agli Stati mediterranei, a quelli del nord-Europa ed, infine, del centro-est europeo (Gruppo di Visegrad). Nella prospettiva euro-globale le sfide attuali dell'Unione riguardano le tre regioni contigue esterne (nord Africa, Medioriente e Balcani occidentali)²⁰.

Anche fuori dell'Europa, l'impatto della pandemia sull'economia e le società di vari Stati e continenti, ha dimostrato la sua capacità di operare, come fattore di trasformazione globale del diritto. Le cd. transizioni sono nient'altro che successioni temporali di norme e regimi giuridici, fra la certezza del diritto vigente, la sospensione del diritto transitorio e l'incertezza del diritto futuro. La stessa Europa non si è chiusa nel suo storico confine di società mediterranea ma si è aperta alla corresponsabilità con il mondo atlantico e quello orientale dell'indo-pacifico. Tali innovazioni vanno seguite, come espressione di un nuovo diritto globale, sostenibile e policentrico, oltre l'enigma della successione di un regime all'altro caratterizzante singole regioni e continenti globalizzati²¹.

¹⁹ L'eco-insostenibilità è una nozione ostativa o demolitoria di quella opposta e necessaria per una crescita sostenibile. Prodotta da una pluralità di cause genetiche, determina instabilità nelle istituzioni e nei servizi pubblici, unita a fragilità nelle categorie sociali deboli. Nella pandemia covidica del biennio 2019-2021, si è individuata una diseguaglianza virale (cd. pandemia delle disuguaglianze) causata in danno delle categorie espulse dal mercato del lavoro o colpite nella loro capacità di reddito. Cosicché, l'eco-insostenibilità è una nozione ampia, riferita ad effetti molteplici, in continua fase di variazione, fra epoche e regimi diversi (cd. epoche pandemiche). Cfr. M. Danish – T. Seniyu – N. Sabory, *Sustainability outreach in developing countries*, Singapore, 2021; Publications Office EU, *Addressing sustainability challenges and sustainable development goals via smart specialization*, Luxembourg, 2021; Idem, *Towards fair and prosperous sustainability: transitions performance index 2020*, Luxembourg, 2021; L. Onofri, *Sustainability in high-excellence Italian food and wine*, London, 2021; A. Ely, *Transformative pathways to sustainability: learning across disciplines, cultures and contexts*, London, 2021.

²⁰ In una prospettiva socio-economica, gli Stati operano al di là delle frontiere nazionali, per la transizione verso l'efficienza e la stabilità, quale che sia la sfida da affrontare (ecologica, migratoria, sanitaria). Viceversa, in una prospettiva geo-politica gli Stati mirano alla trasformazione dell'efficienza dei propri organi e servizi, in funzione della governabilità di macro-processi ostativi o dannosi. Tanto per la sicurezza dello Stato quanto per la salute collettiva dei cittadini nella tradizione antica e moderna si combinava la *salus rei publicae* con quella *populi romani*. Cfr. A. Sorensson – B. Tesfaye – A. Lundstrom – G. Grigore – A. Stancu, *Corporate responsibility and sustainability during the coronavirus crisis: international case studies*, Basingstoke, 2021; V. Mauerhofer, *The role of law in governing sustainability*, London, 2021; R. Praveen Kumar – B. Bharathiraja, *Nanomaterials: application in biofuels and bioenergy production system*, Amsterdam, 2021; C. Pardo Martinez – A. Cotte Poveda, *Environment and innovation: strategies to promote growth and sustainability* Boca Raton, 2021; L. Tauginiene – R. Pucetaite, *Managing social responsibility in universities: organizational responses to sustainability*, Basingstoke, 2021; C. Ducoing – J. Peres-Cajias, *Natural resources and divergence: a comparison of Andean and Nordic trajectories*, Basingstoke, 2021.

²¹ La dottrina attuale studia la sostenibilità globale, in termini di governabilità (*governance*) e ne studia i precedenti con particolare riguardo ai macro-sistemi giuridici e relative competenze e funzioni. Attraverso la successione delle epoche, si fa l'analisi del ruolo Stati-Imperi, fin dall'inizio della storia italiana post-antica cfr. G. Ravegnani, *L'età di Giustiniano*, Milano, 2019, dedicata al ruolo dell'Impero Romano di Oriente, esteso all'intero spazio mediterraneo. In connessione fra guerra e pandemia, durante il noto periodo storico della guerra greco-gotica del 535-553 d.C. Cfr. le dinamiche del potere di successione al vertice Stati-Imperi, anche nell'interessante visione del neo-costituzionalismo italiano in A. Celotto, *L'enigma della successione: Ascesa e decadenza del Capo da Diocleziano a Enrico De Nicola*, Milano, 2021. V. inoltre S. Sintusingha – H. Wu – W. Lin – S. Sheng Han – B. Qin, *International perspectives on the Belt and Road initiative: a bottom-up approach*, London, 2021; M. Mishra – M. Kumar Dash – D. Kumar Upadhyay – R. Kampa, *Resource*

8.- Il neo-statalismo dopo le innovazioni dello Stato post-crisi.

Il neo-statalismo del XXI secolo, allude alla cd. “frattura della storia”, segnata da un nuovo interventismo politico-economico pubblico, come forma di governo capace di superare i confini storici dei territori nazionali, immersi nell’ambito di più grandi spazi multinazionali, sia economici che politici. A fronte di tale visione larga, ne esiste un’altra restrittiva legata a limiti, condizioni e freni del neo-statalismo, in virtù dei quali si manifesta la sospensione o l’arresto del processo di accelerazione liberal-democratica, che aveva caratterizzato la fine del secolo scorso. Allo scopo di dare sostegno e stabilità agli Stati colpiti da crisi globali, all’era dei diritti è subentrata quella dei nuovi doveri di solidarietà sociale²².

Il neo-statalismo europeo ha un percorso inter-temporale, diviso in più epoche e fasi. Da una storia nazionale (o pre-globale) è avanzato verso una fase comunitaria, propria dei mercati comuni o unici, diffusi in tutti gli spazi regionali e non solo in quelli dell’Unione Europea (post-1992). Come punto finale di arrivo di tale traiettoria, lo Stato globale assorbe anche le crisi dei mercati pubblici e privati, intese come fasi di insostenibilità dal calo della domanda o dell’offerta di beni (v. crisi economico-sanitaria 2020-22)²³.

All’inizio dell’era post-pandemica, ci si interroga sul futuro della nuova statualità europea, che ha fatto molta strada sulla scia del mercato globale, fino alla frontiera mondiale della pandemia. Sulla via del futuro, la prima opzione sta nella riconferma dello Stato-Nazione, come forza motrice della sovranità e della difesa del popolo, contro pericoli esterni. L’altra via possibile è quella della riaffermazione della democrazia globale, come forza insostituibile per la difesa dei diritti, in uno

efficiency, sustainability and globalization: exploring India-European Union cooperation, Toronto, 2021; R. Sorly – T. Ghaye – B. Kartveit, *Stories of change and sustainability in the Arctic regions: the interdependence of local and global*, London, 2021; C. Simonsen, *A guide to sustainable corporate responsibility: from theory to action*, Basingstoke, 2021; C. Watanabe – Y. You – P. Neittaanmaki, *Transforming the socio economy with digital innovation*, Amsterdam, 2021.

²² Nella recente storiografia italiana, si allude alle trasformazioni globali della forma di governo, conseguenti alle crisi di sistema della fine del XX secolo (post-1989). Le stesse sono caratterizzate da un nuovo costituzionalismo liberal-democratico, segnato dall’era dei diritti, mediante l’ingresso nei mercati europei e mondiali (cd. giuristi delle libertà). Nel successivo trentennio la forma di governo costituzionale dello Stato italiano è rimasta profondamente sotto l’impronta di quelle trasformazioni, segnate dalla nascita di governi tecnici “di estrazione non partitica e non parlamentare” sostituita in tutto o in parte da espressioni della società civile o delle pubbliche istituzioni. Cfr. S. Colarizi, *Passato Presente. Alle origini dell’oggi 1989 1994*, Bari, 2022. V., inoltre, Publications Office EU, *Laying the foundations for recovery: Romania*, Luxembourg, 2021; M. Apollo – P. Moolio, *Poverty and development: problems and prospects*, Bristol, 2021; L. Ozen – S. Grima – R. Dalli Gonzi, *New Challenges for future sustainability and wellbeing*, London, 2021; L. Stuart – T. Clareson – J. Ray, *Economic considerations for libraries, archives and museums*, London, 2021; M. Arsel – A. Dasgupta – S. Storm, *Reclaiming development studies: essays for Ashwani Saith*, London, 2021; S. Jin Baek, *Structural transformation and sustainable development in the global south: an integrated approach*, London, 2021; S. Adelman – A. Paliwala, *The limits of law and development: neoliberalism, governance and social justice*, New York, 2021.

²³ Le crisi e le trasformazioni dello Stato nazionale, in una dimensione extra-nazionale europea, sono segnate dall’anno istitutivo del Trattato di Maastricht (05/02/1992), che segna l’inizio di un tempo intermedio tra nazionalismo e post-nazionalismo nella storia dello Stato europeo. Da allora, si segna il passaggio dallo Stato a mercato nazionale, comune unico, ad un nuovo tipo di mercato a prospettiva globale. Lo Stato nazionale a mercato comunitario o comune, comporta l’eliminazione degli ostacoli infra-comunitari alla circolazione, insieme ad una protezione unica, verso i Paesi extra-comunitari, esterni al mercato. In prosecuzione, lo Stato a mercato globale (cd. Stato globale) comporta una geo-economia ed una geo-politica in un unico spazio, monetario e finanziario e non solo commerciale. Cfr. D. Sassoon, *Il trionfo ansioso: storia globale del capitalismo 1860-1914*, Milano, 2022; S. Rahman, *The Bangladesh garment industry and the global supply chain: choices and constraints of management*, London, 2021; N. Ray – A. Bag, *Corporate social responsibility (CSR) practices: toward economic, environmental and social balance*, Toronto, 2021; Publications Office EU, *Regional impacts of the Covid-19 crisis on tourist sector: assessment of policy initiatives and case studies*, Luxembourg, 2021; R. Hauhart – M. Sardoc, *The Routledge handbook on the American Dream*, London, 2021; A. Diallo – A. Gundogdu, *Sustainable development and infrastructure: an Islamic finance perspective*, Cham, 2021; O. Shenkar, *International business*, London, 2021.

spazio tendenzialmente uno, unico ed universale, inteso come forma estrema dell'unionismo economico-politico e del separatismo degli Stati frammentati nel classico sistema internazionale²⁴.

9.- Neo-europeismo per la *recovery* euro-nazionale.

I risultati delle innovazioni scientifiche nel campo socio-sanitario hanno progressivamente accompagnato le varie evoluzioni politico-democratiche, di modo che ha segnato Nella storia dello Stato moderno un'epoca per la difesa dei diritti individuali e collettivi. È stato nella pandemia 2020-2022, che lo Stato si è posto in condizioni di migliorare la difesa dei diritti individuali alla salute e di stabilire condizioni oggettive di dignità, valide per Nazioni e continenti. In altri termini, il nuovo ordinamento sanitario o *regimen sanitatis*, ha provocato una svolta nell'idea stessa di sicurezza nazionale²⁵.

Se la frontiera sanitaria diventa da nazionale a collettiva, essa viene inclusa nell'ambito delle politiche comunitarie, sia di protezione civile che di politica estera, sicurezza e difesa dell'Unione Europea. Tanto comporta il superamento del vecchio criterio dell'indifferenza e dell'esclusione del diritto sanitario straniero. In una logica di comunicazione dei dati, sia strategici che informatici, anche la frontiera sanitaria è divenuta uno spazio di cooperazione internazionale (cd. *main stream*)²⁶.

Nel futuro del nuovo Stato europeo, che guarda alla seconda metà del XXI secolo, resta aperta la discussione sul ruolo delle frontiere, come strumento di difesa degli interessi nazionali. All'unionismo post-nazionale dell'unione Europea continua a contrapporsi il separatismo fra gli Stati post-sovietici dell'Europa orientale. La crisi russo-ucraina del biennio 2020-2022 sembra essere un

²⁴ Nell'anno 2022, la protrazione della grave emergenza pandemica ha posto problemi sul futuro del nuovo Stato europeo, inteso come spazio e tempo globale di azione, aperto a possibili opzioni nelle condotte della vita individuale e delle istituzioni nazionali ed europee. La natura mista, della crisi economico-sanitaria, imporrà un'agenda conforme ai due aspetti e in tempi successivi. Nel tempo immediato resta l'alternativa dei mezzi utili di fuori uscita dalla crisi, fra strumenti di libera scelta e trattamenti sanitari obbligatori. Nei tempi intermedi, resta la scelta fra strumenti di politica economico-finanziaria, di tipo espansivo per la crescita sostenibile o, viceversa, il ritorno all'austerità recessiva. Cfr. L. W. Tiejun, *Ten crisis: the political economy of China's development (1949-2020)*, Basingstoke, 2021; M. Koscak – T. O'Rourke, *Post-pandemic sustainable tourism management: the new reality of managing ethical and responsible tourism*, London, 2021.

²⁵ Nella prospettiva di un rafforzamento del ruolo globale del *recovery state*, proprio in occasione dell'ultima crisi pandemica si è rivelata l'insufficienza dei controlli ecologico-economico-finanziari, relativi al corretto funzionamento del mercato unico dell'Unione Europea. L'infrastruttura delle risorse umane ha mostrato un'insostenibilità biologico-sanitaria, manifesta nell'estesa morbilità delle popolazioni, unita ai limiti dei servizi medico-ospedalieri. Così è emersa l'esigenza di funzioni comuni con lo scopo di "immunizzazione" della popolazione e di "sanificazione" di luoghi e cose infette o infettabili. Cfr. EESC, *Towards a sustainable batteries industry in the EU*, Brussels, 2021; EIB, *Efficiency and effectiveness of the Covid-19 government support: evidence from firm-level data*, Luxembourg, 2021; Publications Office EU, *The European pillar of social rights action plan*, Luxembourg, 2021; T. Palley – M. Vernengo – E. Perez Caldentey, *Thirwall's law at 40*, Cheltenham, 2021; C. Keswani, *Agri-based bioeconomy: reintegrating trans-disciplinary research and sustainable development goals*, Boca Raton, 2021; S. Rana – A. Shrivastava, *Boing business in emerging markets: progress and promises*, New Delhi, 2021.

²⁶ Nei confini dell'Unione Europea, il compito della nuova *recovery* resta la sicurezza contro le emergenze. Nella dimensione degli affari interni a ciascun Paese, essa è una procedura di protezione della società civile. Nella più ampia dimensione internazionale della politica estera, di sicurezza e difesa, l'obiettivo è quello di una sicurezza euro-nazionale, nel contesto delle circolazioni di mercato e del contrasto a tutti i fenomeni emergenziali, sia di crisi che di conflitto. Cfr. J. Christensen – B. Gregersen – J. Holm – E. Lorenz, *Globalization, new and emerging technologies and sustainable development: the Danish innovation system in transition*, London, 2021; M. Kabir Hassan – A. Muneeza – A. Sarea, *Covid-19 and Islamic social finance*, London, 2021; T. Bryer – S. Hee Jeon, *Citizenship and ethics: from the neighborhood to the city, country to the world*, Lanham, 2021; A. Ocsai, *Ecologically conscious organizations: new business practices based on ecological commitment*, Basingstoke, 2021; D. Rajasekhar – R. Manjula – M. Babu, *Decentralization in contemporary India: status, issues and the way forward*, New Delhi, 2021; S. Grima – E. Ozen – H. Boz, *Contemporary issues in social science*, London, 2021.

estremo riflesso di un antico ovest-est europeo e di una contrapposizione tra idee statali ed idee federali-imperiali nella storia dei popoli moderni. Solo una combinazione fra unità occidentale e pluralismo autonomistico dell'oriente europeo può rappresentare una prospettiva reciprocamente accettabile e oltre le frizioni e le tensioni attualmente ancora persistenti²⁷.

10.- Neo-globalismo per la *recovery* euro-internazionale.

Con l'espressione neo-globalismo si intende un allargamento della base delle norme regolatrici della globalizzazione, applicabili anche al continente europeo in una visione geo-politica estremamente complessa ed ancora fluida in alcuni suoi elementi. All'inizio si è ritenuto che dovesse trattarsi di un fenomeno prevalentemente privatistico o di disciplina dei mercati, da salvaguardare contro una pluralità di rischi sia ecologici che economico-finanziari. Tale visione si è ampliata al settore della corresponsabilità condivisa, contro crimini contro l'umanità, dove il controllo e la vigilanza appaiono necessari da parte di tutti gli Stati, così come dimostrano recenti atteggiamenti della stessa giurisprudenza italiana, collegata ad altri giurisprudenze nazionali (v. anti-terrorismo)²⁸.

L'impatto prodotto dal neo-globalismo dell'ultimo ventennio si è manifestata nella prassi costituzionale di molti Stati europei, fino al punto di rendere più elastica l'applicazione di norme e procedure legislative e, addirittura, avviando la mutazione della costituzione formale o normativa, in un'altra materiale o effettiva. Proprio i testi costituzionali sono divenuti il luogo di combinazione tra fattori nazionali ed extra-nazionali, fra loro variamente armonizzabili. A tale nuova sensibilità non si è sottratto alcun organo costituzionale, in specie quelli più direttamente coinvolti nella *governance* globale, i quali si sono collocati nella prospettiva di un loro consolidamento e stabilizzazione che di

²⁷ In senso lato, il nuovo europeismo del *recovery state* coinvolge anche il regime delle frontiere, da sempre a metà tra difesa della sovranità e integrità nazionale e necessario ponte per la circolazione internazionale di beni e di persone. La crisi russo-ucraina e bielorusa-polacca ha risollevato all'inizio dell'anno 2022 antiche questioni storiche sulle origini della Rutenia (Russia), causata dalla dissoluzione della comunità di Stato indipendenti post-Urss (Trattato di Minsk, 1991 tra Russia, Bielorussia e Ucraina), storicamente ritenuta una linea comune di frontiera fra occidente ed oriente europeo, a partire dal Mar Nero fino al Mar Baltico. A contemperare tale crisi di identità nazionale, sovviene l'uso necessario dei due gasdotti (sud e nord-stream), necessari per l'economia dei Paesi interessati, e certamente freno alle possibili maggiori tensioni fra gli Stati dell'area, ivi compresi quelli dei Balcani occidentali ed orientali (Bulgaria, Romania). Cfr.: R. Hinson – O. Adeola – I. Adisa, *Green marketing and management in emerging markets: the crucial role of people management in successful implementation*, Basingstoke, 2021; J. Michie – V. Padayachee, *Ownership and governance of companies: essays from south Africa and the global south*, London, 2021; P. Singh, *Waste management policies and practices in BRICS nations*, Boca Raton, 2021; F. Maphosa – L. Maunganidze, *Corporate citizenship: business and society in Botswana*, Basingstoke, 2021; B. Braunschweig – M. Ghallab, *Reflections on artificial intelligence for humanity*, Cham, 2021.

²⁸ Nell'ottica dell'espansione del ruolo del euro-globale *recovery state*, un esempio emblematico di neo-globalismo è rappresentato dalla risposta giudiziaria al terrorismo islamico. Durante il ventennio successivo all'attentato del 11/09/2001 alle Torri Gemelle, una rete di sentenze collegate è stata estesa all'area euro-atlantica, a tutela del risarcimento riconosciuto agli eredi di quell'attentato, qualificato come crimine contro l'umanità. Invero, le sentenze Usa, emesse ai sensi del *foreign States immunities*, sono state oggetto di riconoscimento e deliberazione anche in Europa (v. Cass. Italiana del 19/11/2021 n. 39391/2021 in causa contro la Repubblica Islamica dell'Iran). Cfr. J. Moini – J. Koenitzer – A. LoGalbo, *Global emergency of mental disorders*, Amsterdam, 2021; J. D. Rivera, *Disaster and emergency management methods: social science approaches in application*, London, 2021; D. Baker – L. Ellis, *Libraries, digital information and Covid: practical applications and approaches to challenge and change*, Oxford, 2021; E. Tseklevs – R. Cooper – J. Spencer, *Design for global challenges and goals*, London, 2021; B. Stanford – S. Foster – C. Berdud, *Global pandemic, security and human rights: comparative explorations of Covid-19 and the law*, London, 2021; J. Saul, *Collective trauma, collective healing: promoting community resilience in the aftermath of disaster*, London, 2022.

rinforzo sia orizzontale che verticale, per migliorare l'efficacia dell'azione comune a più Stati (cd. leadership e premierato)²⁹.

Nel neo-globalismo è confluito anche il diritto futuro, inteso non come un semplice *de jure condendo*, quanto come un diritto ascendente, fra tre livelli nazionale, europeo ed internazionale. Secondo la formula ternaria dell'art. 117 cost. italiana, gli stessi non sono fra loro autonomi, distinti e separati. Sono, invece, reciprocamente integrati, in modo verticale e progressivo. Il modello di Stato futuro, o Stato nuovo, che ne deriva ha forti caratteri o connotati ideali, componendo vari livelli di autonomia o di potere (cd. demo-aristocrazia). È la barriera elevata contro la terza forma di governo anarchico, presente nei teorici popolari-sovrani, anch'essi presenti come residuo delle tradizioni nazionali dello Stato moderno del secolo scorso³⁰.

Nel futuro prossimo del diritto europeo c'è anche la definizione dei suoi confini o *fines Europae*. Invero, nel quinquennio 2016-2021, si era definito il confine occidentale, conseguente alla *Brexit*. Nel quinquennio attuale si tratta di definire i confini dell'ultima regione slava del continente euro-orientale (Ucraina) e degli Stati contigui del Mar Nero. Tale periodo presenta insidie molteplici, trattandosi di stabilizzare un'area di indipendenza statale, lasciata libera dalla dissoluzione dell'ex-Unione Sovietica e già considerata area critica dell'intera Europa³¹.

²⁹ Nella recente dottrina storico-politica si considera che il neo-globalismo abbia assorbito il diritto emergenziale di necessità e di urgenza. L'impatto prodotto sul diritto costituzionale riguarda il ruolo del "Governo", espanso rispetto a quello del Parlamento, con particolare riguardo ai decreti-legge ed alle leggi annuali di bilancio (art. 78-81 cost.). Cfr. a tale riguardo la ricostruzione dell'ultimo ventennio in L. Canfora, *La democrazia dei signori*, Bari, 2022, nella quale opera si individuano le forme molteplici della democrazia globale contemporanea, in una combinazione mista con l'oligarchia delle élite politiche istituzionali, specificamente competenti rispetto alla gestione degli affari esteri o internazionali, in rappresentanza diretta o indiretta del *demos* popolare o populista. Cfr. A. Bussing, *Spiritual needs in research and practice: the spiritual needs questionnaire as a global resource for health and social care*, Basingstoke, 2021; C. Zhang, *Human security in China: a post-pandemic state*, Basingstoke, 2021; E. Edwards, *The other side of terror: black women and the culture of us empire*, New York, 2021; S. Dycus – E. Fidell, *Covid-19: the legal challenges*, Durham, 2021;

³⁰ Il neo-globalismo induce all'internazionalizzazione dell'economia e della politica, mediante un allargamento dello spazio riservato al diritto interno. Quest'ultimo non subisce un'erosione, bensì una "sopraelevazione" verticale, utile alla partecipazione alla vita internazionale. Sicché ogni Stato non guarda solo alla vita interna e alla difesa dei suoi interessi nazionali, ma dà uno sguardo sul mondo, in comparazione con gli altri. Una nuova architettura dello Stato si muove nel campo delle tradizioni costituzionali, proprie della liberal-democrazia dell'Occidente e della democrazia collettiva dell'Oriente. Si esaminano i due profili essenziali parlamentare e governativo. A) Parlamentarismo: i punti di contatto stanno nella nomenclatura (Congresso, Camera, Assemblea, Consiglio, Dieta etc.), mentre i punti di divergenza riguardano il sistema politico, unì e multi-partitico, o di coalizione e unità nazionale, profondamente incidente sui meccanismi di formazione dei governi e dei loro organi di vertice; B) Governamentalismo: il punto di contatto riguarda la stabilità interna e la credibilità internazionale dei vari governi, mentre le differenze attengono alla durata ed ai poteri degli organi di vertice (durata vitalizia, rinnovamento e rieleggibilità a termine o senza termine). Il neo-globalismo nasce nell'ottica della nuova pandemia globale, in stretto rapporto fra scienza e disciplina medica anti-virus e diritto anti-crisi cfr. R. Esposito, *Immunità comune*, Torino, 2022. V. inoltre R. Nazzini, *Construction arbitration and alternative dispute resolution: theory and practice around the world*, Abingdon, 2021; N. Steytler, *Comparative federalism and Covid-19: combating the pandemic*, London, 2021; R. Carter, *Contemporary cases in U.S. foreign policy: from national security to human security*, Lanham, 2021.

³¹ Come si è detto in precedenza, nella cronologia della risposta euro-internazionale alla crisi globale, si individua il suo punto critico nell'intersezione fra occidente ed oriente del sud Europa, ipotizzato come sede di una nuova possibile "guerra fredda" tra le due parti del continente. Trattasi della crisi multipla russo-ucraina, all'origine geo-politica, ma con impatto geo-economico sull'energia dei gasdotti, nonché di natura geo-strategica ai fini del bilanciamento delle forze di difesa militare dell'ampio fronte Nato rispetto a quello della Repubblica Federativa Russa. Come è noto, vari Paesi ex-sovietici del Mar Nero rivendicano il loro diritto all'autodifesa, sia individuale che collettiva nell'ambito della Nato, ed in contrasto con le esigenze russe, che viceversa, ripropone un'edizione delle regole sulla riduzione e l'equilibrio dei sistemi d'arma di media e lunga gittata fra le due parti del sub-continente europeo (dal Mar Baltico al Mar Nero ove esiste il centro strategico di Ucraina e Georgia nonché di Romania e Bulgaria). Nell'ampia bibliografia geopolitica, che era stata

Key Words: Global State – Recovery State – New European State – Global goods – Global values

Abstract

Il presente studio si occupa del ruolo globale del nuovo Stato europeo di fronte alle crisi della società mondiale e degli Stati regionali e nazionali. Lo studio indica alcuni criteri di soluzione delle crisi come quello della “sostenibilità” geopolitica e geo-economica.

This work deals with the global role of the new European State in the face of crises in world society and in regional and national States. It suggests some criteria for solving crises such as geopolitical and geo-economic “sustainability”.

finora in prevalenza di lingua inglese, si segnalano alcuni recenti contributi di attualità cfr. il volume di M. Molinari, *Il campo di battaglia: perché il grande gioco passa per l'Italia*, Milano, 2021; M. Gaggi, *La scommessa Biden*, Bari, 2022.